



CESSIONE DEL CREDITO: UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN 10 ANNI_AGENZIA DELLE ENTRATE: PROVV. N. 132123/2023

Posted on 21 Aprile 2023



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [agenzia delle entrate](#), [compensazione](#), [provvedimento](#)

L'**Agenzia delle Entrate**, lo scorso 18 aprile ha emanato il [Provvedimento prot. n. 132123/2023](#), con il quale vengono fornite le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire della **ripartizione in 10 rate annuali di pari importo**, anziché in 5 o 4 rate annuali, dei **crediti d'imposta** derivanti dalle **comunicazioni** di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate **entro il 31 marzo 2023** e non ancora utilizzati.

Ciò in attuazione delle ultime modifiche normative introdotte dall'**art. 9, comma 4 del D.L. 176/2022** (c.d. *Decreto Aiuti quater*), **come modificato dall'art. 2, comma 3-quinquies del D.L. 11/2023** (c.d. *Decreto blocca cessioni*) convertito con modifiche nella Legge 38/2023, che consente la possibilità di suddividere in 10 anni la quota residua della rata annuale (o l'intera rata annuale) che non trova capienza in compensazione nell'anno di riferimento, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, per gli interventi di cui:

- all'art. 119 del DL n. 34 del 2020 - **Superbonus**
- all'art.119-ter del DL n. 34 del 2020 - **Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche – Bonus Barriere architettoniche**
- all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - **Sismabonus**

Secondo quanto rimesso nel Provvedimento, **viene stabilito** che:

- la **compensazione in 10 anni opera** per la **quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti (o per l'intera rata)** non utilizzata in compensazione , **riferita**:
- **agli anni 2022 e seguenti** per i crediti oggetto delle **prime comunicazioni** di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **entro il 31 ottobre 2022**, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Superbonus**;
- **agli anni 2023 e seguenti** per i crediti oggetto di **comunicazioni** di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023**, e sempre relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Superbonus**;
- **agli anni 2023 e seguenti**, per i crediti oggetto di **comunicazioni** di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **entro il 31 marzo 2023**, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Sismabonus** e con il **bonus barriere architettoniche**.
- la **quota residua di ciascuna rata annuale** dei crediti d'imposta non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successiva alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, **decorrenti dall'anno successivo** a quello di riferimento della rata originaria.
- le 10 rate annuali possono essere utilizzate **esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento**, non possono essere cedute, né ulteriormente ripartite. Le quote non utilizzate nell'anno non possono essere fruite negli anni successivi, né chieste a rimborso.

A decorrere dal 2 maggio 2023 il fornitore o il cessionario titolare dei crediti può comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite la "**Piattaforma cessione crediti**", la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la stessa comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario abilitato, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti (ad esempio CAF, dottori commercialisti, etc.), sempre tramite la piattaforma.

Si avverte che la scelta è irrevocabile, pertanto la comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Infine, viene chiarito che, alla luce del fatto che le comunicazioni possono essere anche molteplici (in quanto ciascuna comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata annuale del credito non compensata e ancora disponibile), con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, sia la restante parte della rata non compensata che gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

A titolo esemplificativo, il soggetto che dispone di una **rata 2023** di crediti da **Sismabonus** pari a **100 euro** e prevede di non riuscire a compensarla per intero con F24 entro il 31 dicembre 2023, può:

a) **comunicare** all'AdE **la parte di rata** che ritiene di **non riuscire a compensare**: a fronte di una **compensazione di 60 euro**, **rateizzerà i restanti 40 euro** utilizzandoli in compensazione in **10 anni**, dal 1° gennaio al 31 dicembre **dal 2024 al 2033**. Se alla fine del 2023 avrà altro residuo, inviare un'ulteriore comunicazione di rateizzazione;

b) **attendere la fine del 2023** per conoscere la **quota di crediti residui** non compensabili e **comunicare** all'Agenzia la **ripartizione nei successivi 10 anni**.

A breve saranno resi noti i codici tributo.

